

16.10.2020

DECRETO LIQUIDITA' | CONSULENZA

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA 2020

Il decreto di agosto ha apportato alcune modifiche interessanti alla legge di bilancio 2020, nei termini in cui consente la rivalutazione dei beni di impresa in generale e delle imprese alberghiere e termali

1) leggi di rivalutazione – quadro normativo

Il Parlamento ha emanato in passato diverse leggi con l'intento di dare alle imprese l'opportunità di adeguare i valori iscritti a bilancio a quelli correnti, quindi di riportare in bilancio il valore recuperabile dei beni, in deroga i criteri di cui all'art. 2426 del Codice Civile e ai comuni principi contabili che si basano più che altro sul principio dello storico dei costi.

La normativa promulgata negli ultimi anni trae origini dalla legge n. 342 del 21 novembre 2000 "Misure in materia fiscale" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000. Tale legge stabilisce i criteri comuni e le regole basilari relative alle procedure di rivalutazione degli elementi patrimoniali. La legge 342 costituisce la madre della normativa di rivalutazione emanata nel corso degli anni al fine di favorire e consentire scritture contabili quanto più aggiornate.

La citata legge prevede quindi all'art. 10 la possibilità di "rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999" e agli articoli seguenti, fino all'art. 16, stabilisce criteri e modalità nonché l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione.

Il DM 162/2001 stabilisce le modalità di attuazione della rivalutazione, indicando specifiche procedure, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste venutesi a creare in conseguenza della rivalutazione delle attività patrimoniali.

La base giuridica di riferimento vigente riprende diverse di queste regole.

Attualmente distinguiamo le seguenti opzioni di rivalutazione:

- Rivalutazione dei beni d'impresa come da legge di bilancio 2020 (art.1 commi da 696 a 704), estesa dal "Decreto Liquidità" ai bilanci successivi al 2019;
- Rivalutazione con esenzione dall'imposta dei beni di strutture alberghiere e termali prevista dall'art. 6-bis, del DL 23/2020);
- Nuova rivalutazione dei beni d'impresa come da art. 110, DL 104/2020).

2) Quadro delle rivalutazioni in vigore

	Rivalutazione ai sensi legge di bilancio 2020	Rivalutazione ai sensi "Decreto Agosto"	Rivalutazione beni settore alberghiero e termale
Beneficiari	Imprese Oic adopter	Imprese Oic adopter	Imprese Oic adopter del settore alberghiero o termale
Beni oggetti di rivalutazione	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate
Esercizi	2020, 2021, 2022	2020	2020, 2021
Modalità	Categorie omogenee	Beni singoli	Categorie omogenee
Trattamento fiscale maggior valore	Automatico e oneroso	Facoltativo e oneroso	Automatico ed esente
Imposta sostitutiva	12% beni ammortizzabili/10 % beni non ammortizzabili	3%	Non dovuta
Decorrenza effetti fiscali	Terzo esercizio successivo	Esercizio successivo a quello di rivalutazione	Immediato

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.